

Pubblicato il 26/04/2021

N. 00369/2021REG.PROV.COLL.
N. 00021/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2019, proposto dal Comune di Carlentini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pappalardo e Stefano Scimeca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Scimeca in Palermo, via Nicolò Turrisi, 59;

nei confronti

la Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via G. Abela, 10;

l'Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Villareale, 6;

per la riforma,

quanto all'appello proposto dal Comune di Carlentini della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, n. 1723 del 21 agosto 2018, limitatamente al capo relativo al ricorso n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza contingibile e urgente del Comune di Carlentini n. 15 del 2017, con conseguente condanna della medesima Amministrazione comunale al risarcimento del danno in favore della Società -OMISSIS- nei termini di cui in motivazione

nonché per la riforma,

quanto all'appello incidentale proposto dalla -OMISSIS- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, n. 1723 del 21 agosto 2018, nella parte in cui ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- e, nei limiti di interesse, nella parte in cui ha accolto (*rectius*: respinto) il ricorso -OMISSIS-ed ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-., della Società -OMISSIS-. e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catania;

Visto l'appello incidentale proposto dalla -OMISSIS-.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro;

Considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l'avvocato Nicolò D'Alessandro, l'avvocato Giovanni Pappalardo e l'avvocato dello Stato Francesco Pignatone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura di Catania, con decreto n. 66126 del 6 luglio 2017, ha disposto la cancellazione dalla c.d. *white list* della Società -OMISSIS- s.r.l. (di seguito anche -OMISSIS-), all'epoca gestore del servizio di smaltimento RSU nel Comune di Carlentini.

Di talché, il Comune di Carlentini, con ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 12 luglio 2017, ha revocato l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla ditta -OMISSIS- e, con ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del 12 luglio 2017, ha affidato il detto servizio alla -OMISSIS- (di seguito anche -OMISSIS-), “in attesa che vengano a definirsi le procedure di gara, in fase di espletamento, presso l'UREGA di Siracusa”.

Il Sindaco del Comune di Carlentini, con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-- preso atto che, con il decreto presidenziale n. -OMISSIS-, il Tar Catania ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. -OMISSIS-e che, con il decreto presidenziale n. -OMISSIS-, il Tar Catania ha statuito che la sospensione della predetta ordinanza n. 11 ha inibito l'efficacia dell'ordinanza n. -OMISSIS-- ha così disposto:

- ha sospeso l'efficacia delle proprie ordinanze contingibili ed urgenti nn. 11 e 12 del 12 luglio 2017;
- ha ordinato alla -OMISSIS- l'immediata cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la conseguente consegna del cantiere di lavoro alla -OMISSIS-;

- ha ordinato alla -OMISSIS- l'immediato avvio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nei modi e alle condizioni dell'ordinanza n. 26 del 29 settembre 2016, che ha ripreso vigore ed efficacia.

2. Il Tar Catania, con la impugnata sentenza n. 1723 del 2018, ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto dalla -OMISSIS- avverso il decreto prefettizio del 6 luglio 2017 di cancellazione della ricorrente dalla c.d. *white list*, ha respinto il ricorso R.G. n. 1371 del 2017, proposto dalla stessa Società per l'annullamento delle ordinanze contingibili ed urgenti nn. 11 e 12 del 12 luglio 2017, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Carlentini, ed ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto dalla -OMISSIS- per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- nonché, nei sensi di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta dalla -OMISSIS- avverso il Comune di Carlentini, rigettando il ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione comunale.

3. Il Comune di Carlentini ha interposto appello avverso la detta sentenza, limitatamente al capo relativo al ricorso R.G. n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata illegittimità dell'ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 2017, con conseguente condanna della medesima Amministrazione comunale al risarcimento del danno in favore della Società -OMISSIS- nei termini di cui in motivazione.

L'appello è articolato nei seguenti motivi:

1. Sulla legittimità dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 15/2017.

L'ordinanza del Comune di Carlentini n. 15 del 2017 non sarebbe un atto amministrativo, essendosi l'Amministrazione limitata a dare esecuzione ai decreti presidenziali del Tar Catania nn. 497 e 547 del 2017, con cui gli atti sono stati anche trasmessi alla Procura della Repubblica di Siracusa, evocando l'inottemperanza all'ordine di giustizia.

1.1. Violazione del principio tempus regit actum e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Il giudice di primo grado avrebbe dovuto vagliare la legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 2017 (impugnata dalla -OMISSIS- con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-) in relazione al quadro fattuale e giuridico esistente al momento dell'emissione del provvedimento.

A seguito dell'ordine del Tar Catania, l'ordinanza impugnata sarebbe stata necessitata, a prescindere dalla successiva pronuncia di merito, con cui il Tar ha dichiarato infondate le doglianze della -OMISSIS- confermando la legittimità delle ordinanze con cui il Comune aveva in precedenza affidato la gestione alla -OMISSIS-.

Alla luce del principio *tempus regit actum* e dell'obbligo della p.a. di dare esecuzione all'ordine del giudice, deriverebbe con evidenza la legittimità dell'ordinanza n. 15 del 2017 e la conseguente erroneità della sentenza di primo grado.

1.2. Violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. Difetto di motivazione, Travisamento dei fatti.

Il provvedimento giurisdizionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza n. 15 del 2017, non avrebbe assolto all'obbligo motivazionale.

Il Comune di Carlentini non avrebbe espresso una propria volontà, ma si sarebbe limitato a dare esecuzione all'ordine di giustizia.

2. Sulla condanna al risarcimento del danno.

Il Tar Catania, dopo avere dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 15 del 2017, ha condannato il Comune a risarcire il danno in favore della -OMISSIS- ritenendo "accertata l'illegittimità del provvedimento lesivo e il danno conseguente in capo alla -OMISSIS-, nonché il nesso causale".

Travisamento dei fatti.

La presunta perdita di efficacia dei decreti presidenziali sarebbe irrilevante, atteso che lo stesso Tar Catania, con l'ordinanza n. -OMISSIS-, ha sospeso l'efficacia del decreto prefettizio n. 66126 del 2017, in forza del quale era stato revocato l'affidamento alla -OMISSIS- e consegnato il servizio alla -OMISSIS- con le ordinanze contingibili ed urgenti n. 11 e n. 12 del 2017.

Ciò implicherebbe che, per tutta la durata del giudizio e sino alla pubblicazione della sentenza impugnata, il provvedimento interdittivo emesso nei confronti della -OMISSIS- non ha spiegato effetti, per cui il Comune non era nelle condizioni di affidare il servizio nuovamente alla -OMISSIS- sottraendolo alla -OMISSIS-.

Violazione dell'art. 7, comma 4, e 34, commi 1 e 2, c.p.a. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

La -OMISSIS- si sarebbe limitata a contestare esclusivamente la legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 2017 e non anche la successiva attività (o inattività) del Comune, per cui, il Tar Catania avrebbe esorbitato dai limiti del sindacato giurisdizionale, giustificando la condanna al risarcimento del danno sul presupposto che il Comune non si sarebbe attivato per restituire il servizio alla -OMISSIS- in conseguenza della presunta scadenza delle pronunce interinali.

Nel merito.

Il Comune di Carlentini si sarebbe comportato legittimamente e non potrebbe essere ritenuto responsabile del risarcimento di eventuali danni.

4. La -OMISSIS- ha proposto appello incidentale, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- e, nei limiti dell'interesse, nella parte in cui ha accolto (*rectius*: respinto) il ricorso -OMISSIS- ed ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.

In particolare, ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, d.P.C.M. 18 aprile 2013, violazione dell'art. 10-bis legge n. 241 del 1990; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per carenza della motivazione.

La cancellazione della Società dalla *white list* sarebbe stata disposta in assenza della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del d.P.C.M. 18 aprile 2013; violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs n. 159 del 2001; violazione del principio di legalità; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per carenza della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà.

I titolari di quote sociali e di cariche amministrative nell'ambito della Società appellante non annovererebbero alcun pregiudizio, né sarebbero stati in qualche modo individuati elementi di controindicazione agli stessi riferibili per condotte o frequentazioni con soggetti controindicati, per cui il provvedimento di cancellazione sarebbe stato adottato sulla base di un presupposto non previsto.

La cancellazione è stata adottata solo a causa della interdittiva di una società collegata, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare i presupposti riferibili direttamente ai soci ed ai titolari degli organi sociali.

Secondo il Tar, la cancellazione dalla *white list*, la documentazione antimafia e l'informativa interdittiva sarebbero l'identica cosa, quantunque l'equiparazione normativamente prevista sia funzionale solo a garantire un controllo immediato dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 18 aprile 2013; violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs n. 159 del 2001; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti;

eccesso di potere per carenza della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dei principi di legalità, di tipicità e di nominatività dei provvedimenti amministrativi.

Il provvedimento impugnato, anche a volere ammettere che possano essere utilizzati elementi riferibili a persona diversa dai titolari di quote sociali e di componenti degli organi di amministrazione, sarebbe comunque sfornito di una valida ed autonoma motivazione in ordine ai presunti condizionamenti.

I legami parentali, infatti, non possono, per ciò solo, essere considerati idonei a fondare un giudizio di prognosi favorevole al pericolo di infiltrazioni mafiose in assenza di ulteriori elementi obiettivi tali da far ritenere sussistente il pericolo di condizionamento.

Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 18 aprile 2013; violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs n. 159 del 2001; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per carenza della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza; eccesso di potere per mancata corrispondenza dell'atto alla causa del potere esercitato.

Il fatto avente rilevanza penale, lungi dal ricostruire e sostenere in giudizio l'accusa per reato associativo, si riferirebbe ad un unico ed isolato episodio nel quale il vecchio amministratore della -OMISSIS-. riferiva di avere avuto richieste di assunzione di dipendenti da parte di soggetti pericolosi, mentre tale soggetto, padre dell'amministratrice della -OMISSIS-, non sarebbe descritto come appartenente al sodalizio, né come suscettibile di essere compromesso nell'indirizzo gestionale e nelle scelte imprenditoriali della società, essendo, invece, a sua volta persona offesa da intimidazioni e danneggiamenti, puntualmente denunciati.

Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 18 aprile 2013; violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs n. 159 del 2001; difetto assoluto di motivazione;

eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per carenza della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza; illegittimità derivata.

Il provvedimento di cancellazione trascurerebbe la fondamentale circostanza che il soggetto interessato, al momento del giudizio, non era amministratore della -OMISSIS-, atteso che, a seguito del provvedimento restrittivo, ha immediatamente rassegnato le dimissioni ed i soci lo hanno immediatamente sostituito.

Nel corso dell'istruttoria, si sarebbe preso atto solo dei legami parentali e non di elementi di congiunzione tali da delineare un unico *dominus* di entrambe le imprese.

La tesi dell'esistenza di un sistema imprenditoriale familistico imperniata sulla figura del capo famiglia sarebbe meramente affermata nel provvedimento, ma non circostanziata da elementi che possano far supporre, anche solo lontanamente, che l'indirizzo gestionale della -OMISSIS- sia stato condizionato dal soggetto individuato.

5. L'Ufficio Territoriale del Governo di Catania si è costituito in giudizio per resistere all'appello.

6. La -OMISSIS- ha parimenti concluso per il rigetto di entrambi gli appelli.

7. All'udienza pubblica del 17 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il Collegio, per esigenze di razionalità espositiva, ritiene di esaminare prioritariamente l'appello incidentale proposto dalla -OMISSIS- avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- e, nei limiti dell'interesse, nella parte in cui ha accolto (*rectius*: respinto) il ricorso -OMISSIS- ed ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.

Infatti, l'esame delle questioni di legittimità del decreto prefettizio del 6 luglio 2017 precede logicamente l'esame delle questioni di legittimità degli atti

successivamente adottati dal Comune.

8.1. Il Prefetto di Catania, con il decreto n. 66126 del 6 luglio 2017, ha disposto l'immediata cancellazione della società -OMISSIS- s.r.l. dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*).

Il provvedimento è scaturito dalla complessiva rivalutazione del quadro informativo acquisito, a seguito di rilevanti elementi di novità tali da far ritenere fondatamente sussistente un concreto pericolo di infiltrazioni mafiose in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

In particolare, sono state complessivamente riesaminate le vicende societarie che hanno interessato l'impresa nonché le risultanze dell'attività giudiziaria confluita nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Catania – Sezione G.I.P., in data 15 giugno 2017, che ha visto tra i destinatari anche -OMISSIS- posto agli arresti domiciliari per reati ostativi ai sensi della normativa antimafia, considerato il vero *dominus* della -OMISSIS-.

L'Amministrazione prefettizia ha evidenziato che l'amministratore unico ed il socio di maggioranza della -OMISSIS- sono, rispettivamente, figlia e nipote di -OMISSIS- e che si tratta di un sistema economico imprenditoriale di tipo familistico imperniato sulla figura del capofamiglia (-OMISSIS-) che, nel tempo, ha gestito diverse imprese, tutte operanti nel medesimo settore economico; ha quindi sottolineato che l'esame dei trasferimenti di quote del capitale sociale poste in essere fin dal 2009 mostrano un apparente disimpegno del citato soggetto (fino a quella data amministratore unico) al fine di costituire un'azienda parallela, la -OMISSIS-., in cui ha rivestito la carica di amministratore unico fino al suo arresto (la -OMISSIS-., in data 4 luglio 2017, è stata destinataria di provvedimento interdittivo antimafia).

L'identificazione tra le due imprese -OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l., ha sostenuto la Prefettura, è avvalorata dalla circostanza che, in occasione dell'accesso ispettivo compiuto, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 159 del 2011, in data 20 aprile 2017, presso la sede -OMISSIS-, tra le persone ivi identificate, erano presenti sia l'amministratore unico che il socio di maggioranza della -OMISSIS-. L'Autorità amministrativa ha poi specificato che *“dagli ulteriori accertamenti eseguiti in tale data è emerso che negli Uffici della -OMISSIS- è detenuta la documentazione amministrativa della società -OMISSIS- S.r.l.”*.

Il Prefetto, quindi, ha disposto la cancellazione della -OMISSIS- dalla *white list*, avendo considerato, tra l'altro, che:

- gli elementi di criticità registrati a carico -OMISSIS- possono essere traslati in maniera assolutamente identica sulla -OMISSIS- *“per via del rapporto di immedesimazione economico-imprenditoriale di cui si è dato atto nelle premesse del presente provvedimento”*;
- l'indagine svolta a carico di -OMISSIS- ed altri ha permesso di appurare in maniera incontrovertibile la vicinanza e l'asseverazione di quest'ultimo ad uno dei sodalizi criminali di maggiore influenza nel territorio della provincia di Siracusa;
- tale *modus operandi* ha consentito alle imprese riferite al -OMISSIS- di aggiudicarsi molteplici appalti pubblici al fine di acquisire potenza economica ed imprenditoriale favorendo, nel contempo, la soddisfazione degli interessi della criminalità organizzata di tipo mafioso da sempre interessata ad avvicinare imprenditori disponibili, al fine di infiltrarsi in un settore strategico come quello dello smaltimento dei rifiuti;
- delle circostanze poste a fondamento del provvedimento, dotate *ex se* di un forte valore sintomatico, non può non tenerne conto l'Autorità amministrativa, che nell'espletamento delle proprie funzioni di contrasto alla criminalità

organizzata connesse all'attività di rilascio dell'informazione antimafia assolve una funzione cautelare e preventiva, escludendo l'imprenditore dal mercato degli appalti pubblici qualora siano stati acquisiti elementi sulla possibile contiguità o appartenenza dell'imprenditore ad ambienti legati alla criminalità organizzata.

Il provvedimento prefettizio ha altresì preso atto del parere unanime espresso nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia alla presenza del Procuratore della Repubblica – DDA, in data 28 giugno 2017, in merito alla presenza di elementi idonei a supportare l'adozione di un provvedimento interdittivo, in quanto sussiste, nei confronti dell'impresa - OMISSIS- s.r.l., il pericolo di infiltrazione mafiosa così come indicato dall'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011.

8.2. Le doglianze proposte dall'appellante incidentale sono infondate.

L'art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 ha stabilito che per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, tra le quali i servizi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti previsti dalla lett. *i-quater*, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

L'elenco è istituito presso ogni prefettura e l'iscrizione nell'elenco è disposta dalla Prefettura della Provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.

Il d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016, ha dettato le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012.

In particolare, l'art. 2, comma 2, del d.P.C.M. ha disposto che: *“nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:*

a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia”.

L'art. 7 dello stesso decreto, inoltre, ha stabilito che:

“1. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;

b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.

2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”.

8.2.1. Il diniego di iscrizione alla *white list* o, come nel caso di specie, la cancellazione dalla *white list*, avendo natura preventiva e cautelare, con la finalità di anticipazione della soglia di difesa sociale, al pari dell'interdittiva antimafia garantisce una forma di tutela avanzata contro le attività della criminalità organizzata e affianca in maniera sinergica e complementare

l'apparato repressivo penale, agendo su un piano diverso da quello sanzionatorio.

Infatti, il diniego di iscrizione (e la relativa cancellazione), come l'interdittiva antimafia, costituisce una misura finalizzata alla salvaguardia di plurimi e differenti beni di rango costituzionale e, nella specie, dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Ne consegue che, nella fattispecie, gli istituti partecipativi trovano un'applicazione molto più contenuta, in quanto l'azione amministrativa è in tal caso caratterizzata da un'ontologica esigenza di celerità, per cui deve essere condivisa la statuizione del Tar secondo cui l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non costituisce vizio di legittimità del provvedimento prefettizio (cfr., in argomento, Cgars, 4 aprile 2018, n. 206; Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1563; Cons. Stato, III, 28 giugno 2017, n. 3171).

In tal senso, il provvedimento contestato ha correttamente evidenziato che un procedimento in materia di tutela antimafia è *“intrinsecamente caratterizzato da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive ed intrinseche ragioni di urgenza”*.

8.2.2. L'informativa interdittiva antimafia e la cancellazione dalla *white list* sono due istituti differenti, sia pure accomunati da una medesima *ratio*, ma l'iscrizione alla *white list*, come visto, è comunque propedeutica alla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione, per cui, una volta venuta meno l'iscrizione, la -OMISSIS-, per proseguire il contratto di appalto, avrebbe dovuto produrre una liberatoria antimafia, la quale non è stata prodotta, né verosimilmente, in ragione di quanto indicato nel provvedimento prefettizio, avrebbe potuto esserlo.

In definitiva, la considerazione che l'informativa interdittiva antimafia e la cancellazione dell'iscrizione alla *white list* sono due provvedimenti diversi, non è idonea a superare il dato ineludibile che la -OMISSIS-, una volta intervenuta la cancellazione, non ha dimostrato il possesso della capacità di contrarre con la p.a.

In sostanza, deve essere condivisa la considerazione del giudice di primo grado, secondo cui *“l'iscrizione nella white list da atto volontario ed eventuale è ormai divenuta obbligatoria, almeno nei settori a rischio, ed equipollente alla documentazione antimafia”*.

8.2.3. Le doglianze relative al “cuore” della controversia, vale a dire alla coerenza ed alla logicità del provvedimento adottato, sono parimenti da disattendere.

8.2.3.1. In primo luogo, occorre considerare che, per giurisprudenza consolidata, gli elementi posti a base dell'informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti, non essere stati oggetto di procedimenti o di processi penali e possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, ma l'impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto, all'Autorità preposta all'ordine pubblico, la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale (*ex plurimis*, Cgars, 3 marzo 2021, n. 171; Cons. Stato, III, 17 febbraio 2021, n. 1447; Cgars, 24 luglio 2020, n. 671; Cons. Stato, III; 27 novembre 2018, n. 6707; Cons. Stato, III, 30 marzo 2018, n. 2031).

In tema di interdittiva antimafia, in altri termini, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario, entro una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale.

Sempre in termini generali, occorre altresì considerare che i legami di natura parentale, in sé considerati, non possono essere adottati quali elementi in grado di supportare autonomamente l'informativa negativa, e possono assumere rilievo soltanto ove emerga una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell'impresa stessa (in argomento, *ex plurimis*, Cgars, 24 luglio 2020, n. 671; Cgars, 20 dicembre 2019, n. 1070; Cgars, 14 ottobre 2019, n. 896).

L'ipotesi di controllo o condizionamento, in altri termini, può risultare da un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata.

Pertanto, la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità, con soggetti ritenuti in possibile contiguità con la malavita organizzata, non è sufficiente da sola per suffragare l'ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendosi quest'ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire un fondamento oggettivo alla valutazione che l'attività d'impresa possa, anche in modo probabilistico, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

Il rapporto parentale, di coniugio o di affinità, quindi, rileva nella misura in cui lo si coniuga con altri elementi indiziari significativi ed il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo di carattere probabilistico fondato su un quadro indiziario contraddistinto da un attendibile grado di verosimiglianza.

8.2.3.2. Il Collegio ritiene che i motivi di appello non siano persuasivi.

In primo luogo, il GIP del Tribunale di Catania, con ordinanza del 15 giugno 2017, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di -OMISSIS- indagato, in concorso, del seguente reato: *“delitto di cui agli artt. 81 cpv 110, 112 nn. 1 e 2, 56-629 c.p. e 7 d.l. 152/91, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, mediante minaccia, anche implicita, di un’attività ritorsiva, ed avvalendosi della diffusa intimidazione e dell’assoggettamento omertoso cui le associazioni mafiose hanno costretto la popolazione nel territorio, concorrendo tra loro nel reato ... -OMISSIS- presentandosi alla persona offesa quale emissario di -OMISSIS- e del gruppo criminale a lui riferibile ... compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ... ad assumere due soggetti quali prestatori di lavoro all’interno della società, così procurando a se stessi ed ad altri un ingiusto profitto patrimoniale con pari danno alla persona offesa, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà”*.

I fatti oggetto di indagine, per quanto risulta dall’atto, hanno tratto spunto *“da una denuncia di un imprenditore aggiudicatario del servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Noto, da cui, per quanto resocontato, risultava che il predetto ... aveva ricevuto, proprio agli inizi dello svolgimento dell’attività oggetto di appalto, da -OMISSIS-, imprenditore nel medesimo settore, pressante richiesta di assunzione di due operai, su esplicita indicazione di persona identificabile in -OMISSIS-, esponente del clan Trigila operante nella provincia sud aretusea; ciò in ragione del comportamento ‘rigido’ assunto dalla parte offesa nelle assunzioni della propria azienda, e che era da intendersi in sostituzione della diretta corresponsione di somme di danaro”*.

Sempre dall’ordinanza custodiale, assume significativo rilievo il fatto che *“lamentando il -OMISSIS- il grave ritardo delle amministrazioni locali nella corresponsione di quanto pattuito nelle scadenze programmate relativamente*

al servizio di nettezza urbana svolto dalla -OMISSIS-, società riconducibile al -OMISSIS-, il -OMISSIS- si offrirebbe di cercare una mediazione ... con il quale il pregiudicato -OMISSIS- sarebbe disposto ad andare a parlare, facendo intendere, ma il dato non è del tutto chiaro, che molte persone sono lì grazie a segnalazioni politiche”.

In sostanza, i pregiudizi nei confronti del signor -OMISSIS-, tali da giustificare e rendere logica l'adozione di provvedimenti che la legislazione ha approntato, a scopo cautelare e preventivo, per una immediata difesa sociale sussistono, in quanto l'indagine svolta a carico dell'interessato ha consentito di accertare significativi elementi indiziari circa la sua vicinanza ad uno dei maggiori sodalizi criminali nel territorio della provincia di Siracusa, per cui risulta plausibile, sebbene non certo, che le imprese riferibili al signor -OMISSIS- abbiano potuto giovare di tale *modus operandi* per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

L'influenza del signor -OMISSIS- sulla -OMISSIS- è delineata in modo altrettanto nitido dall'Autorità prefettizia, la quale ha evidenziato che le quote del capitale sociale sono state trasferite nel 2009 dall'interessato, fino a quel momento amministratore unico, a favore della figlia e della nipote, al fine di costituire un'altra azienda, -OMISSIS-, di cui è stato amministratore unico fino al suo arresto.

Il fatto che si tratti di imprese parallele, che hanno il comune denominatore nella figura del signor -OMISSIS-, è avvalorato dalla circostanza che, in occasione dell'accesso ispettivo, in data 20 aprile 2017, presso la sede -OMISSIS- sono state identificate sia l'amministratrice che il socio di maggioranza della -OMISSIS- e, soprattutto, dal fatto che negli Uffici -OMISSIS- è detenuta la documentazione amministrativa della -OMISSIS-.

In definitiva, che si tratti di imprese riconducibili ad un unico centro decisionale ed alla figura di una stessa persona fisica, soggetto gravemente

controindicato, deve ritenersi ragionevolmente accertato in sede procedimentale.

Pertanto, oltre al mero rapporto familiare tra i soggetti coinvolti nella vicenda, il provvedimento dà ragionevolmente conto del parallelismo tra le due imprese e della loro riconducibilità ad un unico soggetto, in modo tale da dare consistenza e rendere verosimile il pericolo d'infiltrazione mafiosa.

In definitiva, gli elementi raccolti dall'Amministrazione, oltre a riposare su uno stretto vincolo parentale dei soggetti apicali della impresa -OMISSIS- con un soggetto attinto da gravi pregiudizi, pongono in evidenza un intenso rapporto tra le imprese -OMISSIS- -OMISSIS-, quest'ultima destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia in data 4 luglio 2017, tanto che la documentazione dell'una è custodita presso gli Uffici dell'altra, che deve reputarsi sufficiente a fondare la cancellazione oggetto d'impugnativa.

Pertanto, risulta condivisibile la considerazione del giudice di primo grado, secondo cui *“ciò che rileva ed ha assunto un peso determinante nell'adozione del provvedimento impugnato non attiene, pertanto, solo ai rapporti di parentela tra il -OMISSIS- e i soci e l'amministratore della società ricorrente, quanto, piuttosto, al contenuto dell'ordinanza custodiale, da cui si evince una serie di atti, comportamenti e conversazioni intrattenute dal -OMISSIS- con personaggi di spessore della criminalità organizzata di tipo mafioso in quanto già destinatari di condanne per reati specifici”*.

8.2.3.3. Inoltre, occorre ribadire che il signor -OMISSIS- è stato sostituito quale amministratore -OMISSIS- solo a seguito del suo arresto.

8.3. L'appello incidentale proposto dalla -OMISSIS-, pertanto, è infondato, atteso che i motivi dedotti non sono idonei a dimostrare l'erroneità delle avverse statuizioni contenute nella sentenza del Tar, che ha respinto i ricorsi proposti in primo grado dalla -OMISSIS-.

8.4. Le spese del giudizio relativo al detto appello incidentale seguono la soccombenza ed il Collegio ritiene equo liquidarle complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, e di porle a carico della -OMISSIS- ed a favore del Comune di Carlentini, con compensazione delle stesse nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catania e della -OMISSIS-.

9. L'appello proposto dal Comune di Carlentini è fondato e va di conseguenza accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto in primo grado dalla -OMISSIS-.

Tale ricorso, infatti, oltre che inammissibile perché rivolto avverso un atto non avente natura provvedimentoale, è, in ogni caso, infondato attesa la legittimità dell'ordinanza sindacale del Comune di Carlentini n. 15 del 25 luglio 2017.

In proposito, è sufficiente procedere ad una sintetica ricostruzione dei fatti.

9.1. Il Sindaco del Comune di Carlentini, con ordinanza n. 26 del 29 settembre 2016, ha ordinato alla -OMISSIS-, quale soggetto già deputato alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in discarica prodotti nel territorio comunale, il proseguimento del servizio fino al 31 ottobre 2016 e, comunque, non oltre all'espletamento della gara da parte dell'UREGA (Ufficio Regionale per l'espletamento di gare d'appalto), secondo i termini contrattuali in essere.

Con l'ordinanza sindacale n. 11 del 12 luglio 2017, l'Amministrazione comunale ha revocato l'ordinanza sindacale n. 26 del 29 settembre 2016 e, quindi, ha revocato l'affidamento, in regime di *prorogatio*, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla -OMISSIS- s.r.l., e ciò in quanto, nei confronti della stessa impresa, con nota prefettizia del 7 luglio 2017, è stato comunicato un provvedimento di interdittiva antimafia.

Di talché, con l'ordinanza n. 12 del 12 luglio 2017, il Sindaco, in via contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 d.lgs. n. 152 del 2006, in attesa

che vengano a definirsi le procedure di gara pubblica in corso di espletamento presso l'UREGA di Siracusa, ha ordinato alla -OMISSIS- l'esecuzione dei servizi di igiene urbana con effetto immediato e fino all'individuazione del nuovo concessionario del servizio tramite la definizione delle procedure di gara in fase di espletamento presso l'UREGA di Siracusa.

Senonché, il Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con decreto presidenziale *ante causam* n. -OMISSIS-, ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla -OMISSIS- e, per l'effetto, ha sospeso l'ordinanza n. -OMISSIS-del Sindaco di Carlentini e, con decreto presidenziale n. 547 del 25 luglio 2017, ha respinto la richiesta, avanzata dal Comune di Carlentini, di revoca del decreto presidenziale n. 497 del 2017.

Il decreto presidenziale n. 547 del 25 luglio 2017 è stato adottato sulla base della seguente motivazione:

“Ritenuto di respingere la richiesta di revoca del decreto presidenziale n. 497/2017, giacché:

- a) la notifica del medesimo all'Amministrazione comunale risulta correttamente avvenuta;*
- b) il dispositivo del decreto è chiaro nel sospendere l'efficacia dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Sindaco di Carlentini ha disposto la revoca dell'ordinanza 29.9.2016 n. 26 che, tenuto conto dell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-di questo T.A.R., aveva affidato a -OMISSIS- il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche;*
- c) non ha rilievo impeditivo dell'esecuzione del disposto giudiziale l'ordinanza n. -OMISSIS-, che affida il servizio alla -OMISSIS-, l'efficacia della quale è anzi inibita dalla sospensione dell'ordinanza n. -OMISSIS-;*
- d) la motivazione del decreto n. 497/2017 è altrettanto esaustiva nel rilevare l'attualità in capo a -OMISSIS- dei presupposti all'affidamento del servizio rifiuti come riscontrati dall'ordinanza cautelare n. 922/2016, giacché non*

emerge dalla documentazione versata in atti dal Comune di Carlentini e da -OMISSIS- l'esistenza di un provvedimento prefettizio di informazione antimafia a carico dell'impresa, laddove il Sindaco ha assunto l'iniziativa di revocare l'affidamento sul presupposto di una mera comunicazione non accompagnata da documenti o provvedimenti, peraltro utilizzando lo strumento dell'ordine contingibile riguardo al quale non appare ictu oculi sussistere il presupposto dell'urgenza;

e) allo stato degli atti l'unico provvedimento assunto dal Prefetto di Catania nei confronti di -OMISSIS- risulta essere la cancellazione dalla white list, alla quale non è necessariamente propedeutica l'interdittiva (v. comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. 29.4.2013 n. 99);

Ritenuto che, stante la chiarezza del dispositivo del decreto cautelare n. 497/2017 alla stregua della motivazione, non appare giustificata la richiesta di chiarimenti del Comune di Carlentini in ordine all'eseguibilità della pronuncia giudiziale, non riscontrandosi per la reintegrazione di -OMISSIS- nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche difficoltà materiali o logistiche rivenienti dall'attuale affidamento del medesimo ad altra impresa;

Rilevato, pertanto, che non sussistono ragioni logiche o difficoltà materiali nel dare immediato corso di esecuzione al decreto cautelare e che quindi non è giustificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale dall'avvenuta notifica dello stesso (18.7.2017), nonostante le esigenze di immediatezza correlate all'adozione delle misure cautelari ante causam ai sensi dell'art. 61 c.p.a., si ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Siracusa per valutare la sussistenza in fattispecie di rilievi penalistici”.

Pertanto, l'ordinanza sindacale n. -OMISSIS-- nel prendere atto che, con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, il Tar Catania ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. -OMISSIS-e che, con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, il

Tar Catania ha statuito che la sospensione della predetta ordinanza n. 11 ha inibito l'efficacia dell'ordinanza n. -OMISSIS-- ha sospeso l'efficacia delle proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. -OMISSIS-, ha ordinato alla -OMISSIS- l'immediata cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la conseguente consegna del cantiere di lavoro alla ditta -OMISSIS- ed ha ordinato a quest'ultima l'immediato avvio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nei modi e alle condizioni dell'ordinanza n. 26 del 29 settembre 2016, che riprende vigore ed efficacia.

Con decreto cautelare *ante causam* n. -OMISSIS-, il Presidente del Tar Catania ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell'art. 61 c.p.a., dalla -OMISSIS-, con la seguente motivazione:

“Ritenuta l'istanza ammissibile, considerato che l'interesse della -OMISSIS- all'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche in Carlentini è lesa dalla ordinanza contingibile n. -OMISSIS-del Sindaco di Carlentini, la quale ha disposto l'affidamento provvisorio alla -OMISSIS-; Considerato che il predetto provvedimento è stato adottato in esecuzione dei decreti cautelari presidenziali 18.7.2017 n. 497 e 25.7.2017 n. 547, che hanno sospeso l'ordinanza contingibile n. -OMISSIS- di revoca dell'affidamento del servizio a -OMISSIS-;

Ritenuto di confermare quanto espresso nei decreti cautelari nn. -OMISSIS-, giacché non sussiste a carico di -OMISSIS- alcun provvedimento interdittivo che vincoli l'ente locale a un divieto di affidamento di appalti alla società, laddove la sola cancellazione dalla white list ha come unico effetto l'onere dell'impresa affidataria di fornire all'amministrazione appaltante le comunicazioni e le informazioni antimafia richieste dalla legge (invece non demandate per le imprese iscritte), né sussistono presupposti di urgenza a giustificare la revoca dell'appalto;

Rilevato, peraltro, che la ragione di esclusione di -OMISSIS- dall'elenco degli operatori iscritti nella white list, come indicata nel provvedimento di cancellazione adottato dal Prefetto di Catania, risiede in un presunto collegamento della società con l'impresa -OMISSIS-. – non definito, peraltro, da un provvedimento interdittivo a carico di -OMISSIS- – e che l'interdittiva antimafia pronunciata dal Prefetto di Catania a carico di -OMISSIS-. è stata sospesa da decreto presidenziale-OMISSIS- che ha ritenuto inattuali gli elementi valutati nel provvedimento prefettizio;

Ritenuto che l'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- che ha riaffidato il servizio rifiuti a -OMISSIS- è stata tempestivamente adottata in esecuzione del coevo decreto presidenziale n. -OMISSIS- e che, pertanto, dal cambio di gestore nessun pregiudizio risulta riscontrabile a danno della collettività e della funzionalità del servizio”.

9.2. Sulla base di tale ricostruzione, è evidente che l'Amministrazione comunale di Carlentini, nell'adottare l'ordinanza n. 15 del 25 luglio 2017, non ha manifestato alcuna volontà nell'esercizio del potere pubblico, ma si è limitata ad adempiere ad un ordine di giustizia, sicché il relativo atto non ha alcuna natura provvedimentoale ed, anzi, avrebbe potuto anche non essere emanato ed ugualmente avrebbe riassunto efficacia l'ordinanza n. 26 del 29 settembre 2016, in quanto, a seguito dei provvedimenti presidenziali del Tar, la detta ordinanza ha automaticamente ripreso vigore ed efficacia.

Ed infatti, correttamente, il Comune ha evidenziato nel proprio appello che l'ordinanza sindacale n. 15 del 2017 ha costituito un atto meramente esecutivo dell'ordine del Giudice, che si è reso necessario ai soli fini dell'imputazione amministrativo-contabile delle prestazioni e del pagamento.

Insomma - considerato che il provvedimento amministrativo è la manifestazione di volontà con cui l'amministrazione, nell'esercizio del potere ad essa attribuito, disciplina un rapporto avente rilevanza pubblicistica - la

natura di mera esecuzione dell'ordine di giustizia, e la contestuale assenza di ogni volontà amministrativa, priva l'atto di qualunque carattere provvedimentale, da un lato, rendendone inammissibile l'impugnazione e, comunque, escludendo in radice la sua illegittimità sulla base del principio *tempus regit actum* e del suo carattere necessitato.

Né è possibile ritenere che, successivamente, venuta meno l'efficacia dei decreti presidenziali monocratici, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto diversamente disporre e ciò in quanto il Tar Catania, Prima Sezione, con l'ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla -OMISSIS- nel ricorso R.G. n. -OMISSIS- e, per l'effetto, ha sospeso l'esecuzione del decreto della Prefettura di Catania n. 66126 del 6 luglio 2017 di cancellazione della Società dalla *white list* e tale sospensione dell'efficacia è venuta meno solo a seguito della pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata.

9.3. In definitiva, la responsabilità risarcitoria del Comune di Carlentini per i danni eventualmente sofferti dalla -OMISSIS- non è neppure astrattamente configurabile, sicché il relativo appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto in primo grado dalla -OMISSIS-.

9.4. Le spese del doppio grado del relativo giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico della -OMISSIS- ed a favore del Comune di Carlentini; sono compensate le spese nei confronti delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (R.G. n. 21 del 2019), così provvede:

- accoglie l'appello proposto dal Comune di Carlentini e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto in primo grado dalla -OMISSIS-;
- respinge l'appello incidentale proposto dalla -OMISSIS-;
- con riferimento all'appello proposto dal Comune di Carlentini, condanna la -OMISSIS- al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell'Amministrazione comunale; compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite;
- con riferimento all'appello incidentale proposto dalla -OMISSIS-, condanna la Società appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Carlentini; compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la -OMISSIS- nonché ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, indicato o coinvolto nel decreto prefettizio di cancellazione dell'impresa dalla *white list*.

Così deciso dal CGARS con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento continuativo ed ininterrotto dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberto Caponigro

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.